

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca

nel procedimento n. 18/2017,

- *vista* la trasmissione, in data 22 novembre 2017, da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia, della comunicazione del 21 novembre 2017, proveniente dal Procuratore Federale, avvocato Anselmo Carlevaro, ove il medesimo, allegando un' informativa del signor Roberto Galvan (Tessera FISE n. 26532/D), ha dedotto che *“all'esito di sommaria delibazione del contenuto della denuncia in oggetto, ai sensi dell'art. 38 lett. b del Regolamento di Giustizia, provvede a trasmettere detta denuncia all'esame del Giudice Sportivo Nazionale competente ex art. 35 del Regolamento di Giustizia. Chiede pertanto al Giudice Sportivo di pronunciarsi sulla vicenda, trattandosi di evento avvenuto in occasione della gara cui è seguita denuncia ex art. 3 del Regolamento di Giustizia (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 80 del 2017)”*;

- *considerato* che, nell' informativa del signor Galvan, questi espone che, durante un Concorso Ippico, della durata di tre giorni, disputatosi nel Centro Ippico Mangruyo a Ponte nelle Alpi (BL), il giorno 23 luglio 2017, nella categoria B100, la figlia Giorgia Galvan (Tessera FISE n.37176/D) e la cavalla di proprietà dello stesso Galvan *Lady Step* sarebbero state coinvolte in un incidente con altra junior Gaia Manara e relativo cavallo *Nexus*, provocato dal numero eccessivo di cavalli che stanziava nel campo prova. A causa dello scontro, la cavalla *Lady Step* avrebbe riportato un grave danno, tale da non muovere più l'arto anteriore destro, sarebbe stata trasportata in una clinica veterinaria di Villafranca e sarebbe stata curata dal Dott. Tiberio. Il signor Galvan, sempre nell'esposizione dei fatti, ha evidenziato come nei Concorsi Ippici sarebbe obbligatorio avere una clinica di appoggio in caso di incidenti, la qual cosa in tale circostanza, secondo il Galvan, non sarebbe stata predisposta. Il signor Galvan, peraltro, ha considerato *“riprovevole”* il comportamento dell'allora Responsabile e Presidente di Giuria, signor Angelo Zito, in quanto questi avrebbe negato i fatti e preoccupatosi unicamente di riprendere la gara e soprassedere sull'accaduto;

- *considerato* che l' informativa del signor Roberto Galvan è stata trasmessa dal medesimo al Comitato Regionale Veneto in data 6 novembre 2017 e da questo Comitato trasmesso alla Procura Federale in data 15 novembre 2017;

- *ritenuto* necessario assumere ulteriori informazioni utili ai fini della pronuncia, questo Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE (di seguito, per brevità, R.G.), in data 27 novembre 2017, ha ordinato alla Segreteria degli Organi di Giustizia di assumere le schede di tesseramento di tutti gli interessati, la relazione del Presidente di Giuria, signor Angelo Zito (in ordine a quanto è avvenuto durante la gara del 23 luglio 2017 presso il Centro Ippico Mangruyo), il Regolamento di Gara del Concorso Ippico - della durata di tre giorni (21-22-23 luglio 2017),

disputatosi nel Centro Ippico Mangruyo a Ponte nelle Alpi (BL) - e la documentazione a supporto dell'informativa trasmessa dal signor Roberto Galvan;

- *considerato* che, in data 30 novembre 2017, è stata trasmessa a questo Giudice da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia la documentazione richiesta ad esclusione della documentazione a supporto dell'informativa trasmessa dal signor Roberto Galvan, così ha deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'inammissibilità dell'istanza ex art. 38 lett. c) R.G.

Il presente procedimento trae origine da un'informativa trasmessa dal signor Roberto Galvan, padre della figlia Giorgia Galvan, relativamente ai fatti avvenuti il giorno 23 luglio 2017, durante il Concorso Ippico di Ponte nelle Alpi (BL), svoltosi dal 21 al 23 luglio 2017, presso il Centro Ippico Mangruyo. Tale informativa è stata trasmessa dal Galvan al Comitato Regionale Veneto in data 6 novembre 2017, dal medesimo Comitato alla Procura Federale in data 15 novembre 2017 e successivamente trasmessa dalla Procura Federale all'esame del G.S.N., in data 21 novembre 2017. Circa la natura di tale informativa si rileva preliminarmente quanto segue.

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, di seguito G.S.N., (a parte quelli d'ufficio avviati a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara), possono essere instaurati su denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, R.G., su segnalazione del Procuratore Federale [ai sensi dell'art. 38 lett. b) R.G.] e su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale [ex art. 38 lett. c) R.G.]. Quanto alla denuncia, ai sensi dell'art. 3 R.G. si tratta di un atto che deve essere presentato dai Tesserati al Procuratore Federale, laddove abbiano conoscenza di atti sanzionabili commessi o in via di commissione. Quanto alla segnalazione, ex art. 38 lett. b) R.G., essa in senso tecnico è un atto di esclusiva pertinenza del Procuratore Federale, soggetta al termine di decadenza di quindici giorni dal compimento dell'evento. Quanto, infine, all'istanza, questa è un atto di parte presentato da qualsiasi soggetto interessato, purché, a pena di inammissibilità: 1) sia proposta al Giudice Sportivo; 2) sia proposta entro quindici giorni dal compimento dell'evento; 3) il soggetto interessato sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale (in senso conforme si è pronunciato il G.S.N., Avv. Bianca Magarò, con sentenza del 3 ottobre 2017 proc. n. 7/2017).

Sul punto, questo Giudice ritiene che né la comunicazione del Procuratore Federale possa essere considerata una segnalazione ex art. 38 lett. b) R.G. né l'informativa trasmessa dal Roberto Galvan possa essere considerata come denuncia ex art. 3 R.G..

Questo Giudice ritiene difatti di non dover considerare la comunicazione del Procuratore Federale come segnalazione ex art. 38 lett. b) R.G., non avendo la medesima Procura svolto alcuna attività requirente ed inquirente al riguardo, essendosi semplicemente limitata a trasmettere l'informativa del Galvan all'esame di questo Giudice. A conferma di quanto appena assunto, si ritiene opportuno citare

due precedenti della Corte Sportiva d'Appello della F.I.S.E. (sentenze nn. 9 e 10 del 2016) ove è stato sancito il principio testé riferito.

Nel caso in specie, come detto, l'avvio del procedimento innanzi a questo Giudice Sportivo ha avuto origine dall'istanza del Galvan e l'intervento della Procura Federale non ha acquistato il rilievo sostanziale di autonoma segnalazione, cosicché la tardività dell'istanza si è riflessa anche sull'atto di trasmissione della Procura, determinando l'illegittimità del procedimento avviato innanzi al Giudice Sportivo (in senso conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, decisione del 20 ottobre 2017, n. 80/2017). Peraltro, in relazione alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 80/2017, richiamata altresì dal Procuratore Federale nella sua comunicazione del 21 novembre 2017, questo Giudice ritiene doveroso precisare come, in realtà, anche la segnalazione proveniente dalla Procura Federale debba avvenire entro un dato termine ovvero quello di quindici giorni dall'evento ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 39 R.G.. La *ratio* di ciò è quello di evitare che eventi del passato possano essere riproposti e sottoposti all'esame del Giudice Sportivo dopo che siano trascorsi svariati mesi o addirittura anni.

Ne deriva che essendosi limitata la Procura Federale a trasmettere l'informativa del Galvan all'esame di questo Giudice, senza svolgere alcuna attività inquirente e requirente del caso, tale comunicazione non può considerarsi segnalazione *ex art. 38 lett. b) R.G.*

Né tanto meno l'informativa del Galvan può essere considerata una denuncia *ex art. 3 R.G.*, in quanto dal contenuto della stessa informativa non si rileva alcun atto sanzionabile e rientrante nella competenza del Giudice Sportivo *ex art. 35 R.G.*, non sussistendo peraltro alcun documento a comprova dei fatti esposti in detta informativa.

Di conseguenza l'informativa del Galvan deve essere considerata una mera istanza *ex art. 38 lettera c) R.G.* Il Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 80/2017, difatti, nel chiarire la distinzione tra atto di denuncia ed istanza, ha disposto che *“(…) vi è una distinzione sostanziale tra l'atto di denuncia, che è diretto a dare informazione in ordine ad “atti sanzionabili, commessi o in via di commissione”, al fine della loro repressione, e l'istanza, che mira invece a segnalare un'irregolarità nello svolgimento di una competizione al fine della salvaguardia del principio di regolarità delle gare. Da tale distinzione deriva la diversa disciplina sulla legittimazione attiva in ordine, da una parte, alla proposizione della denuncia, che ha carattere generale, giacché è riconosciuta a tutti i tesserati, ed è declinata in termini di obbligo, ed alla proposizione, dall'altra parte, dell'istanza, che ha carattere speciale, giacché è riconosciuta soltanto “al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta” ed ha valenza facoltativa.”*

Nel caso che ci occupa, il Galvan, attraverso la sua informativa, ha voluto comunicare una serie di irregolarità che, a suo dire, avrebbero influito sullo svolgimento della gara della figlia Giorgia, fra le quali il numero eccessivo di cavalli all'interno del campo prova che avrebbe causato lo scontro della

propria cavalla *Lady Step* con il cavallo *Nexus* e pregiudicato conseguentemente la gara della figlia, essendosi la cavalla *Lady Step* infortunata nello scontro.

Orbene, quanto alla presentazione dell'istanza *ex art. 38 lett. c)* R.G. da parte del Galvan, sebbene questo Giudice ritenga sussistere la legittimazione attiva del medesimo, tuttavia ritiene tale istanza inammissibile. La legittimazione esisterebbe poiché trattasi di *soggetto interessato*, avendo agito, rispettivamente, in qualità di padre della minore Giorgia e come proprietario della cavalla *Lady Step*, i quali, secondo la ricostruzione dei fatti esposti nell'informativa *de qua*, durante l'ultima giornata del Concorso in questione, giorno 23 luglio 2017, avrebbero subito entrambi un danno, fisico per la puledra, essendosi presumibilmente lesa l'arto anteriore destro a seguito dello scontro con altro cavallo di nome *Nexus* e sportivo per la figlia Giorgia, non avendo la stessa potuto gareggiare durante la competizione di giorno 23 luglio 2017. L'istanza deve però considerarsi inammissibile *ex art. 39* R.G. perché è stata presentata ad un Organo periferico e non all'Organo della giustizia sportiva che sarebbe stato competente e anche perché tardiva. Infatti, il Galvan non solo ha trasmesso tale istanza al Comitato Regionale Veneto, ma l'ha trasmessa solamente in data 6 novembre 2017, quindi quattro mesi dopo il verificarsi dei fatti segnalati durante il Concorso del 23 luglio 2017 e non entro il termine di quindici giorni dal compimento dell'evento.

P Q M

questo Giudice Sportivo Nazionale, sulla base della documentazione acquisita ed esaminata, per tutti i motivi di cui sopra,

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza del signor Galvan.

Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombente e dispone la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 12 dicembre 2017

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca